



AVVISO

MERCITALIA LOGISTICS S.P.A.

Società con socio unico soggetta direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, capitale sociale 229.611.372,00 i.v., Codice Fiscale e Partita IVA 03611161005 ed iscritta al Registro delle Imprese di Roma 03611161005, R.E.A. 677481

RENDE NOTO

con lettera d'invito no.2 del 12 aprile 2023 di voler procedere all' affidamento di servizi di trasporto stradale di merce di tipo torbe a bilico completo da/per la piattaforma di proprietà di Mercitalia Logistics di Catania Bicocca (stazione ferroviaria, strada comunale passo cavaliere, 95121, Catania) e destinati ai vivai ed aziende agricole, per un importo complessivo presunto di euro 100.000,00 euro (centomilaeuro/00) IVA esclusa.

PREMESSA

Mercitalia Logistics S.p.A. (d'ora innanzi per brevità indicata anche come "MIL"), società con socio unico soggetta alla direzione ed al coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., con sede in Roma (Italia), Piazza della Croce Rossa n. 1, Codice Fiscale e Partita IVA 03611161005, capitale sociale Euro 229.611.372 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Roma,



intende richiedere offerta da parte di Imprese di Trasporto stradale per l'affidamento del trasporto di merce di tipo torbe a bilico completo da/per la piattaforma di proprietà di Mercitalia Logistics di Catania Bicocca e destinati ai vivai ed aziende agricole.

A tale scopo, Mercitalia Logistics rende noto di voler procedere ad indire un confronto competitivo per l'individuazione dell'offerta che maggiormente soddisfi le esigenze della Società Procedente. Gli operatori economici interessati al presente confronto hanno facoltà di presentare offerta per i servizi richiesti.

I. GENERALITÀ

Le condizioni sono quelle stabilite negli allegati alla presente Lettera di Invito e, in quanto richiamati dallo Schema di Contratto, sempre come allegato alla presente, dalle *“Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di forniture delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane”*, approvate dal Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. nella seduta del 22 marzo 2017, registrate presso l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Roma, Ufficio Territoriale di Roma 1 Trastevere, al n. 5987 Serie 3, in data 23 giugno 2017, ed emanate con Disposizione di Gruppo n. 231 /AD del 17 luglio 2017 (di seguito, per brevità, denominate anche “CGC”) visibili anche sul sito internet: www.mercitalialogistics.it.

Si precisa che la presente procedura non è soggetta al Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. 50/2016) salvo che per le disposizioni in essa richiamate in via di autoregolamentazione; conseguentemente la predetta procedura riveste carattere privatistico.

II. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CONTENUTO DELL'OFFERTA



II.1 Generalità

L'Offerta, compresi gli allegati, dovrà essere redatta in lingua italiana

L'offerta dovrà pervenire entro le **ore 12:00 del giorno 26/04/2023**, in un plico chiuso in modo da non consentire la visione o fuoriuscita accidentale dei documenti in esso contenuti, recante all'esterno l'indicazione del mittente, del relativo indirizzo e la dicitura "Offerta per la procedura di confronto competitivo relativa all'affidamento di servizi di trasporto stradale di merce tipo torbe a bilico completo da/per la piattaforma di proprietà di Mercitalia Logistics di Catania Bicocca (stazione ferroviaria, strada comunale passo cavaliere, 95121,Catania) al seguente recapito: uffici Mercitalia Logistics di Bologna Interporto, blocco 6.1 Bentivoglio (BO) alla c.a. di Montanari Miriam. Il plico può essere consegnato con qualsiasi modalità (posta, corriere, ecc.), dalle ore 09:00 alle ore 17:00 dei giorni feriali, escluso il sabato. Si precisa che il recapito oltre il suddetto termine comporta l'automatica esclusione dalla procedura, senza necessità di procedere all'apertura del plico. La tempestività del recapito è a totale rischio del Concorrente, con esclusione di ogni responsabilità in capo alla Società Procedente.

L'invio dell'offerta comporta l'assunzione da parte del mittente della qualifica di "Concorrente", ai fini di quanto descritto nel presente invito.

Il plico dovrà contenere al suo interno due buste chiuse, sempre in modo da non consentire la visione o fuoriuscita accidentale dei documenti in esso contenuti, recanti sull'esterno le diciture

- 1) *Plico A – DOCUMENTAZIONE*;
- 2) *"Plico B– OFFERTA ECONOMICA"*;

e composte secondo quanto di seguito indicato.



II.2 Plico A – “DOCUMENTAZIONE”

In via preliminare, si fa presente che, in via di autoregolamentazione, la Società Procedente instaura e mantiene rapporti contrattuali unicamente con soggetti dotati non soltanto della capacità tecnica e finanziaria necessaria alla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, ma anche di requisiti minimi di affidabilità professionale. Pertanto, si evidenzia sin d’ora che all’impresa concorrente che avrà presentato la migliore offerta in risposta al presente invito verrà richiesto di produrre la documentazione attestante l’assenza delle cause ostative di seguito elencate, che dovranno essere oggetto di autodichiarazione preliminare. Pertanto nel plico “Documentazione” dovrà essere inserito quanto segue:

1. Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, o più dichiarazioni secondo quanto previsto successivamente, con la quale il Legale Rappresentante dell’impresa concorrente, o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, dichiara di:
 - 1.1. non aver subito la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per i seguenti reati:
 - 1.1.1. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.



309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

- 1.1.2. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- 1.1.3. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- 1.1.4. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- 1.1.5. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- 1.1.6. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- 1.1.7. false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile;
- 1.1.8. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.



Non costituiscono causa ostativa i suddetti reati laddove depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima ovvero per i quali sia intervenuta la riabilitazione, ovvero nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179 settimo comma del codice penale.

- 1.2. la non sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
- 1.3. non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- 1.4. non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, nonché agli obblighi di legge in materia ambientale sociale e del lavoro;
- 1.5. non trovarsi in stato, ovvero nel corso di un procedimento per la dichiarazione di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale;
- 1.6. non essersi reso colpevole – secondo motivata valutazione della Società Procedente in ordine alla permanenza, o meno, del necessario rapporto fiduciario tra Committente e Appaltatore – di gravi illeciti professionali tali da renderne dubbia l'integrità o l'affidabilità;



- 1.7. non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
2. Le fattispecie di cui ai precedenti punti da 1.1.1 a 1.1.8 nonché 1.2 costituiscono causa ostativa quando riguardano: il titolare e il direttore tecnico (se presente) se si tratta di impresa individuale; i soci e il direttore tecnico (se presente), se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari e il direttore tecnico (se presente) se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori (o in alternativa i membri del consiglio di gestione) muniti di potere di rappresentanza , il direttore tecnico (se presente) , il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza persona fisica in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

Pertanto i medesimi soggetti dovranno compilare e sottoscrivere personalmente la dichiarazione di cui al format allegato, da inserire anch'essa nel plico "Documentazione".

Le cause di esclusione previste dal presente paragrafo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al



periodo precedente al predetto affidamento;

3. di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
4. dichiarazione di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella presente lettera di invito, nonché nello schema di contratto e nei documenti in esso richiamati e/o allo stesso allegati;
5. dichiarazione che la documentazione di gara e le relative informazioni ricevute dalla Società Procedente consentono l'esatta esecuzione dell'appalto;
6. attestazione di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, delle condizioni contrattuali, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni;
7. attestazione di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei prodotti e della mano d'opera da impiegare nell'appalto, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione dello stesso;
8. dichiarazione di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione delle prestazioni, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
9. impegno, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a costituire apposita cauzione di ammontare pari al ____ (____ per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo, da prestarsi prima della stipula del contratto mediante fideiussione a prima domanda – bancaria o assicurativa o rilasciata da un intermediario iscritto nell'elenco speciale di cui



all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, abilitato a prestare garanzie nei confronti del pubblico, ai sensi del DM n. 53/2015 che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 – espressamente qualificata quale contratto autonomo di garanzia, stipulata da parte di un istituto di gradimento della Società Procedente secondo lo Schema di Cauzione allegato alla presente con decorrenza dalla data di stipula del contratto e durata pari a quella del contratto + 180 giorni (6 mesi oltre la scadenza del contratto); La suddetta dichiarazione, dovrà essere prodotta in conformità allo Schema di Dichiarazione allegato alla presente, essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa ed essere accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.

Alla stessa dovranno inoltre essere allegati:

1. idonea documentazione in originale o copia autentica, incluse eventuali procure, attestante che il firmatario della documentazione di gara è munito dei poteri necessari per impegnare in via definitiva il soggetto concorrente;
2. certificato o visura camerale riportante i nominativi e le qualifiche aziendali degli altri soggetti rilevanti di cui al paragrafo II.2.2

In caso di esito negativo della verifica circa l'assenza delle cause ostative elencate nel presente paragrafo, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione ed allo scorrimento della graduatoria

II.3 – “Plico B – OFFERTA ECONOMICA”



In un secondo plico il Concorrente dovrà inserire la propria offerta economica, redatta in conformità allo “Schema di offerta economica”, come allegato alla presente Lettera di Invito.

L’offerta economica dovrà essere firmata per esteso in calce dal Legale Rappresentante del concorrente o da altro soggetto munito dei necessari poteri, in modo che siano ben leggibili nome, cognome e qualità del firmatario.

Il prezzo offerto si intende formulato dal Concorrente in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime, tenuto conto di tutti gli oneri diretti ed indiretti per costi di personale, di materiali in genere, di attrezzature, per spese generali ed utili e per qualsiasi altra causa connessa all’esecuzione e gestione dell’appalto.

Si richiama l’attenzione sul fatto che con la presentazione dell’offerta economica il Concorrente assume altresì l’impegno di mantenerla ferma ed irrevocabile per 180 (centoottanta) giorni dalla data di scadenza del termine fissato per la presentazione dell’offerta stessa.

Non sono ammesse offerte economiche che riportino un prezzo (incluso ogni onere e spesa, ed esclusa IVA ove dovuta) superiore agli importi indicati nelle Tariffe a base di gara allegate.

La Società Procedente si riserva a proprio insindacabile giudizio di non ammettere offerte economiche condizionate, contenenti riserve o di contenuto indeterminato.

Ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta. Anteriormente alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte, ciascun concorrente può presentare una nuova offerta sostitutiva entro il termine stabilito. Le offerte presentate non potranno più essere ritirate.

III. SCELTA DEL CONTRAENTE



III.1. Valutazione dell'offerta

L'appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell'offerta al prezzo più basso; Mercitalia Logistics S.p.A., con riferimento ai servizi inclusi nelle "Tariffe a base di gara", stipulerà il relativo contratto con il primo operatore economico classificato in graduatoria in relazione alla percentuale di sconto proposta nello "Schema di offerta economica", riservandosi di affidare ad esso le richieste di trasporto nell'arco di vigenza contrattuale e senza diritto di esclusiva e senza diritto a minimi garantiti, secondo quanto previsto e disciplinato nello "Schema di Contratto" allegato.

La valutazione dell'offerta verrà effettuata, ad opera di un organo di valutazione appositamente nominato, che svolgerà le operazioni di apertura dei plichi contenenti le Offerte, dopo il termine di scadenza per la presentazione delle stesse, e procederà alle operazioni di valutazione delle stesse, come segue.

L'apertura dei plichi contenenti le Offerte sarà effettuata il giorno 27 aprile 2023, presso gli uffici di Mercitalia Logistics di Bologna Interporto, blocco 6.1 Bentivoglio (Bo) con inizio alle ore 10:00.

Potranno assistere i Concorrenti che abbiano accreditato i loro rappresentanti seguendo la procedura aziendale come allegata alla presente Lettera di Invito.

L' organo di valutazione, al giorno e all'ora sopra indicate: a) procede alla ricognizione dei plichi pervenuti contenenti sia la documentazione amministrativa che le offerte; b) provvede all'esclusione di quelli pervenuti tardivamente o, comunque, difformi dalle prescrizioni della presente lettera di invito; c) procede all'apertura dei plichi e, quindi, delle buste contenenti la documentazione amministrativa che, salvo motivate circostanze da riportare nel verbale,



contrassegna ed autentica; d) dispone l'eventuale esclusione dei concorrenti che non abbiano presentato la Documentazione richiesta dalle prescrizioni della lettera di invito o la eventuale regolarizzazione della Documentazione carente o incompleta; e) procede all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche e provvede all'esclusione di quelle difformi dalle prescrizioni della presente lettera di invito; f) salvo motivate circostanze, da riportare nel verbale, contrassegna ed autentica le offerte; g) legge ad alta voce il prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente ed il conseguente ribasso percentuale.

Esaurite le suindicate operazioni viene predisposta la graduatoria.

Le operazioni di valutazione della "Documentazione" potranno essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad altra data

III.2. Generalità

Verrà considerato come miglior offerente il Concorrente che abbia presentato, in assoluto, uno sconto percentuale unico più alto.

La Società Procedente si riserva la facoltà di valutare le offerte e di pervenire o meno all'accettazione della migliore, non esclusa la possibilità di continuare la trattativa con i migliori tre in graduatoria, al fine di conseguire ulteriori miglioramenti delle offerte economiche, senza che gli offerenti possano vantare alcunché al riguardo.



La Società Procedente si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti in merito ai criteri di formulazione del prezzo offerto, al fine di verificarne la congruità e la sostenibilità.

IV. AGGIUDICAZIONE

La comunicazione di aggiudicazione nei confronti del Concorrente individuato quale migliore offerente non equivale ad accettazione dell'offerta.

Il contratto potrà difatti essere stipulato solo dopo la verifica, da parte della Società Procedente, dell'inesistenza in capo all'aggiudicatario delle cause di esclusione dalla partecipazione di cui alla presente Lettera di Invito.

A tal fine, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, l'aggiudicatario è tenuto a trasmettere alla Società Procedente la documentazione a comprova dei requisiti di cui alla presente Lettera d'Invito che la scrivente Società si riserva di richiedere al migliore offerente.

V. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

La Società Procedente verificato con esito positivo il possesso dei requisiti di cui sopra, ne darà comunicazione all'aggiudicatario.

In caso di mancata o irregolare presentazione dei documenti di cui al precedente paragrafo IV, entro il termine stabilito troverà applicazione quanto previsto al precedente Capo II.2.

La stipula del contratto avverrà entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione, inviata da Società Procedente all'aggiudicatario, attestante la regolarità ed accettabilità dei documenti di cui al precedente paragrafo.

L'aggiudicatario dovrà altresì produrre, entro il termine che verrà assegnato dalla Società Procedente:



- p.m.
- l'ulteriore documentazione propedeutica alla stipula del contratto ed all' avvio delle prestazioni, come indicato nello schema di contratto e negli eventuali altri documenti a base di gara

I contratti verranno conclusi con la forma di corrispondenza commerciale - come da Schemi di Contratto allegati alla presente - e s'intenderanno conclusi con il ricevimento da parte della Società Procedente dell'accettazione della proposta (e relativi allegati) sottoscritta in tutte le sue parti dal Legale rappresentante dell'impresa.

VI. CHIARIMENTI

I concorrenti potranno richiedere eventuali chiarimenti sulla presente Lettera di Invito, sui suoi allegati e/o eventuali informazioni sostanziali in merito alla presente procedura di selezione del contraente entro il termine delle ore 16:00 del quinto giorno lavorativo antecedente la scadenza del termine per la presentazione dell'offerta all'indirizzo PEC **butlm@pec.mercitalialogistics.it**.

Non verranno prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute a voce, telefonicamente o comunque dopo la data ultima sopra indicata.

I chiarimenti verranno comunicati in forma anonima ai concorrenti, all'indirizzo in intestazione alla presente lettera.

VII. AVVERTENZE PARTICOLARI

Si richiama l'attenzione sulle seguenti condizioni:



1. La Società Procedente si riserva la facoltà, in presenza di speciali circostanze e fatto salvo in ogni caso quanto previsto dalla normativa antimafia, di affidare l'esecuzione dell'appalto in argomento in pendenza di verifiche. In caso di esito non favorevole delle suddette verifiche e/o degli adempimenti previsti, la Società Procedente provvederà ad interrompere le prestazioni avviate e risolvere i contratti; in tale eventualità la stessa si riserva altresì la facoltà di affidare le prestazioni al primo dei concorrenti che seguono nella graduatoria, sottoposto a verifica con esito positivo.
2. La Società Procedente si riserva la facoltà, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'affidatario, ovvero di suo fallimento, di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il proseguimento delle prestazioni, alle medesime condizioni già proposte in sede di offerta dall'originario aggiudicatario. Analoga facoltà la Società Procedente si riserva in caso di fallimento, di risoluzione o rinuncia del secondo. Quanto sopra fino ad esaurimento della graduatoria delle offerte validamente formulate per la gara.
3. I concorrenti e l'aggiudicatario saranno tenuti al rispetto dei principi e degli obblighi imposti dal Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (www.fsitaliane.it), in conformità ai quali la gara viene svolta ed il rapporto contrattuale sorgerà e sarà gestito. In caso di violazione delle norme contenute nel predetto Codice Etico, la Società Procedente avrà diritto di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.



4. La Società Procedente si riserva la facoltà di escludere i concorrenti per i quali – secondo propria motivata valutazione – non sussista adeguata affidabilità professionale in quanto risultino essere incorsi nell'ultimo triennio:
 - nella risoluzione per inadempimento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture affidati dalla Società Procedente o altra Società del Gruppo FSI;
 - mancata stipula del contratto ovvero nella mancata presa in consegna, per proprio fatto e colpa, di lavori, forniture o servizi affidati dalla Società Procedente o da altra Società del Gruppo FSI;
 - nella dichiarata non collaudabilità di lavori, servizi e forniture oggetto di un contratto stipulato con la Società Procedente o altra Società del Gruppo FSI;
 - nella violazione, nel corso dell'esecuzione di precedenti contratti ovvero in occasione della partecipazione a precedenti procedure di gara, di una qualsiasi delle norme convenute nel Codice Etico del Gruppo FSI, accertata con qualsiasi mezzo di prova da parte della Società Procedente.
5. In applicazione di quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. 192/2012, i termini di pagamento dei corrispettivi sono fissati in 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura.
6. La presente Lettera di Invito e l'eventuale Offerta non impegnano in alcun modo la Società Procedente, che ha il diritto di sospendere o interrompere – a propria totale discrezione – la procedura di aggiudicazione dell'appalto in qualsiasi momento e senza alcun obbligo di



motivazione, senza che per questo incorra in alcuna responsabilità, né che insorgano a Vostro favore diritti o pretese di sorta nei confronti della Società Procedente stessa.

7. L'esito della procedura sarà comunicato ai concorrenti.
8. La Società Procedente si riserva la facoltà di procedere all'affidamento del contratto anche in presenza di una sola offerta pervenuta, ovvero di non affidare il contratto a prescindere dal numero di offerte pervenute, secondo la propria piena discrezionalità e senza alcun vincolo o limitazione. Qualora due o più concorrenti abbiano presentato il medesimo miglior prezzo, la Società Procedente procederà all'individuazione del miglior offerente richiedendo a tal fine una ulteriore negoziazione mediante richiesta di ulteriore rilancio ai concorrenti risultati *ex aequo* secondo le tempistiche e le modalità che, all'occorrenza, verranno opportunamente comunicate ai concorrenti in questione.
9. In ogni caso, nessun compenso o rimborso spetterà per le spese sostenute per la presentazione dell'offerta.
10. La presentazione dell'offerta implica integrale ed incondizionata accettazione delle condizioni di partecipazione al confronto competitivo stabilite nella presente lettera e nei relativi allegati. La presentazione dell'offerta deve intendersi, inoltre, quale riconoscimento, da parte del concorrente, dell'incondizionata remuneratività del prezzo offerto e quale accettazione di tutte le clausole contrattuali, in base ai propri calcoli, indagini e stime.
11. Prima della stipula del contratto, verrà richiesto al miglior offerente di comprovare il possesso dei poteri di rappresentanza in capo al sottoscrittore dell'offerta e del contratto.



Distinti saluti,

Dott. Ing. Paolo Attanasio

ALLEGATI:

- Schema di Contratto di trasporto
- Capitolato Tecnico
- Schemi di Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000
- Schemi di Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 Altri Soggetti
- Tariffe a base di gara
- Schema di offerta economica
- Procedura di accreditamento



SCHEMA DI CONTRATTO

Spett.le
[●]

Alla cortese attenzione
[●]

Oggetto: proposta di contratto per servizi di trasporto stradale di merce di tipo torbe a bilico completo da/per la piattaforma di proprietà di Mercitalia Logistics di Catania Bicocca (stazione ferroviaria, strada comunale passo cavaliere, 95121, Catania) e destinati ai vivai ed aziende agricole.

Egregi Signori,
All'esito del confronto competitivo di cui *infra*, la Scrivente formula la presente proposta contrattuale, il cui contenuto è espresso nel testo di seguito riportato

CONTRATTO DI TRASPORTO

tra

Mercitalia Logistics S.p.A. società con socio unico soggetta a direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., Codice Fiscale e Partita IVA N. 03611161005, con sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa n.1, capitale sociale Euro 229.611.372, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 03611161005, rappresentata nel presente atto dal Dott. Ing. Paolo Attanasio, nato a Sessa Aurunca (Ce) il 13 gennaio 1962, in qualità di procuratore speciale, in



forza dei poteri attribuiti in virtù della procura conferita il 31 maggio 2022 dal Notaio Paolo Fenoaltea (di seguito denominata per brevità “MERCITALIA” o “Committente”)

e

La Società con sede in, codice fiscale, partita IVA n., e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di, R.E.A....., iscritta all'albo nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi di al n., per la quale interviene nel presente atto il Sig., nato a il, C.F., nella sua qualità di procuratore, in forza dei poteri attribuiti in virtù della procura conferita il e registrata ail con atto del Notaio con n. rep....., Raccolta (di seguito denominata, per brevità, “Vettore”)

Di seguito, MERCITALIA e il Vettore sono congiuntamente denominate anche ‘Parti’ o ciascuna, singolarmente, ‘Parte’.

Premesse

- a) MERCITALIA esercita attività di logistica integrata sull'intero territorio nazionale, coniugando l'attività di trasporto ferro-gomma su lunghe distanze con l'attività di consegna di merci fino ‘all'ultimo miglio’;
- b) MERCITALIA ha interesse ad affidare la fase del trasporto su gomma a vettori che per organizzazione, struttura, esperienza, specializzazione e qualificazione, garantiscano il migliore livello di sicurezza, qualità e affidabilità nell'esecuzione dei trasporti su strada;
- c) a tal fine, è stato indetto in data 12 aprile 2023 un apposito confronto competitivo;
- d) a conclusione di tale confronto è risultato aggiudicatario il Vettore;



- e) l'aggiudicazione è stata comunicata al Vettore a mezzo _____
- f) Mercitalia ha verificato il possesso da parte del Vettore dei requisiti di affidabilità, idoneità tecnica e capacità finanziaria, come richiesti in sede di confronto competitivo;
- g) P.m.
- h) con il presente contratto, MERCITALIA e il Vettore intendono disciplinare termini e condizioni della prestazione di servizi di trasporto su gomma da parte del Vettore in favore di MERCITALIA.

Tanto premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1

Premesse e Allegati

Le Premesse, gli atti in essere richiamati – ancorché non allegati – e gli Allegati, come elencati all'articolo 39, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto (di seguito "Contratto"). In caso di contrasto tra le previsioni previste nel contratto e quelle previste negli allegati, le prime prevarranno.

Articolo 2

Oggetto del Contratto

2.1 Alle condizioni e secondo le modalità del Contratto, il Vettore assume con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, l'esecuzione dei servizi di trasporto di cui al successivo Articolo 4 nell'interesse di MERCITALIA.

2.2 Il Vettore si obbliga ad eseguire i servizi di trasporto con la massima diligenza e a regola d'arte. All'esecuzione dei servizi di trasporto il Vettore dovrà provvedere in osservanza di



tutte le disposizioni normative e regolamentari applicabili, ivi comprese quelle in materia fiscale e di circolazione, misurazioni, sicurezza, collaudi e/o abilitazioni, revisioni periodiche.

Articolo 3

Contratto in forma scritta e con data certa

3.1 Il Contratto è stipulato in forma scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1, D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286.

3.2 Ai sensi dell'art. 6, comma 3, D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286, come modificato dall'art. 1, D.Lgs. 22 dicembre 2008, n. 214 si precisa che:

- a) il nome e la sede del Vettore e del Committente sono indicati in epigrafe;
- b) il numero di iscrizione del Vettore all'Albo nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto terzi è il seguente:
- c) nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto stesso, la tipologia e la quantità della merce oggetto dei servizi di trasporto sono indicate nell'Articolo 13 del Contratto;
- d) il corrispettivo per i servizi di trasporto svolti dal Vettore è disciplinato all'articolo 10, mentre le modalità di pagamento sono indicate all'Articolo 12 del Contratto;
- e) i luoghi della presa in consegna della merce da parte del Vettore e di riconsegna della stessa al destinatario sono indicati da MERCITALIA nell'Allegato A) "*Corrispettivi e altre condizioni economiche*" al Contratto e nell'Allegato B) "*Procedure Operative*"
- f) i tempi massimi di attesa del Vettore per il carico e lo scarico della merce trasportata ai sensi dell'art. 6 *bis* D.Lgs. 286/2005 come modificato dall'art. 1 L. 4 agosto 2010 n. 127, sono indicati all'Articolo 6.1 del Contratto;
- g) al Contratto viene attribuita data certa, mediante.....



Articolo 4

Servizi di Trasporto e obblighi del Vettore

4.1 Il Vettore esegue i servizi di trasporto curandone l'intera organizzazione operativa, a partire dai luoghi indicati da MERCITALIA fino alle destinazioni finali indicate anch'esse da MERCITALIA.

4.2 In particolare, il Vettore si obbliga ad eseguire i servizi di trasporto indicati nella successiva tabella con apposito segno di spunta a penna (prima colonna) e sigla di entrambe le Parti (terza e quarta colonna):

1° colonna		3° colonna	4° colonna
	Tipo di Servizio	Sigla MERCITALIA	Sigla Vettore
	'Servizio di <i>navetta o in affluenza</i> ': ritiro della merce presso i clienti di MERCITALIA e consegna della stessa presso la piattaforma di MERCITALIA o presso altra piattaforma indicata da MERCITALIA secondo le modalità operative indicate nell'Allegato B 'Procedure Operative' al Contratto.		
	'Servizio di <i>trazione diretta</i> ': ritiro della merce presso la piattaforma di MERCITALIA o presso lo stabilimento dei clienti di MERCITALIA e consegna		



	della stessa direttamente al destinatario finale secondo le modalità operative indicate nell'Allegato B 'Procedure Operative' al Contratto.		
X	'Servizio di distribuzione ': ritiro della merce presso la piattaforma di MERCITALIA o presso altra piattaforma indicata da MERCITALIA e distribuzione della stessa presso i vari punti vendita del cliente di MERCITALIA secondo le modalità operative indicate nell'Allegato B 'Procedure Operative' al Contratto.		

4.3 Il Vettore si obbliga a effettuare i servizi di trasporto di cui al precedente punto 4.2 sulla direttrice di trasporto indicata nell'Allegato A 'Corrispettivi e altre condizioni economiche' al Contratto.

4.4 I servizi di trasporto che eventualmente il Vettore dovesse accettare di effettuare al di fuori delle tratte di cui al punto 4.3, che dovessero essere accettati e condivisi tra le parti per iscritto, saranno comunque disciplinati dal Contratto e a essi si applicheranno termini e condizioni ivi previste.

4.5 Nell'esecuzione dei servizi di trasporto, il Vettore rispetterà integralmente il programma di ritiro, di consegna e di distribuzione delle merci come comunicatogli da MERCITALIA secondo le modalità previste nell'Allegato B 'Procedure Operative' al Contratto, nonché i relativi termini e tempi di ritiro, di consegna e di distribuzione delle merci.



4.6 Il Vettore si obbliga ad eseguire, all'atto della consegna della merce, tutte le prestazioni necessarie alla messa a disposizione della merce stessa a bordo del veicolo o della cassa mobile al fine di facilitare le operazioni di scarico.

4.7 Il Vettore è tenuto a informare immediatamente MERCITALIA allorché non fosse in grado di portare a compimento i trasporti nei termini e nei modi stabiliti.

4.8 Per nessuna ragione il Vettore, neppure in caso di contestazione, anche eventualmente in sede giudiziale, potrà rallentare o sospendere l'esecuzione dei trasporti. Resta inteso che per qualsiasi sospensione di attività non dovuta a causa di forza maggiore riconosciuta, il Committente potrà risolvere il Contratto mediante semplice comunicazione ai sensi del successivo art. 24, rimanendo comunque libera di affidare i trasporti ad altro soggetto. In tal caso il Vettore sarà tenuto a risarcire al Committente tutti i danni da tali circostanze direttamente o indirettamente allo stesso derivati.

4.9 Sarà obbligo del Vettore conservare a bordo del veicolo, per tutta la durata del viaggio, una copia dell'Ordine di trasporto di cui al punto 1.2. dell'allegato B 'Procedure Operative' al Contratto, e comunque di fare in modo che la copia dell'Ordine stesso venga trasmessa all'autista perché venga conservata sull'automezzo utilizzato, e ciò allo scopo di consentire alle autorità competenti di verificare, a norma dell'art. 8 commi 2 e 3 del D.Lgs. 286/2005, la compatibilità delle istruzioni date dal Committente al Vettore con il rispetto delle norme del codice della strada richiamate all'art. 7 comma 6 del D.Lgs. 286/2005.

4.10 Il Vettore si obbliga ad assicurare, sotto la propria diretta responsabilità, lo scrupoloso rispetto di tutte le prescrizioni stabilite dalla disciplina vigente, ivi comprese le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di attività di trasporto di cose per conto terzi, antinfortunistica, previdenziale ed assicurativa, con ciò manlevando espressamente il



Committente da ogni e qualsiasi conseguenza e/o responsabilità, salvo quanto di espressa competenza del Committente, che dovesse discendere dall'inosservanza delle predette disposizioni.

4.11 Il Vettore è tenuto osservare e a far osservare ai lavoratori impiegati le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili.

4.12 Il Vettore è tenuto ad osservare e a fare osservare al proprio personale e a quello di cui ad altro titolo si avvalga per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, tutte le norme, disposizioni, prescrizioni e cautele in materia sanitaria, di prevenzione e protezione degli infortuni, di igiene del lavoro e ambientale. A questo fine, è tenuto tra l'altro:

- ad impartire al sopraindicato personale ogni istruzione utile e a fornire allo stesso tutti i mezzi di protezione necessari per lo svolgimento delle attività;
- a mettere a disposizione del personale impiegato mezzi ed attrezzature funzionanti, in perfetta efficienza ed in regola con la disciplina vigente garantendo controlli periodici, interventi di manutenzione programmata e, se del caso, i necessari adeguamenti;
- a vigilare, attraverso i propri responsabili, a che il personale impiegato osservi tutte le disposizioni in materia ed operi in conformità alle informazioni fornite dal Committente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 26 del d.lgs. n. 81/08, su eventuali rischi specifici esistenti negli ambiti in cui si svolge il servizio, assumendo ogni misura di prevenzione ed emergenza richiesta dalle attività svolte;
- a procedere alla corretta gestione delle merci danneggiate e degli eventuali rifiuti prodotti e/o connessi alla propria attività, oggetto del presente contratto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- osservare e fare osservare le prescrizioni del Committente, in particolare nelle aree



interessate dall'esercizio ferroviario.

4.13 Il Vettore, al momento della stipulazione del presente contratto, e, successivamente, con cadenza trimestrale, è tenuto, a norma dell'art. 83 *bis* comma 4 *sexies* del D.L. 112/2008, convertito con L. 133/2008, modificato dalla L. 190/2014, a fornire tutta la documentazione attestante il corretto e puntuale adempimento degli obblighi in materia retributiva, assicurativa e previdenziale nei confronti dei propri lavoratori, onde consentire al Committente di effettuare le verifiche sulla regolarità del Vettore a norma dell'art. 83 *bis* comma 4 *bis* del D.L. 112/2008, convertito con L. 133/2008, come modificato dalla L. 190/2014. Il Committente si riserva la facoltà di sospendere il pagamento di quanto eventualmente spettante al Vettore fintantoché lo stesso non abbia fornito la dimostrazione di essere in regola con gli adempimenti di legge.

4.14 Il Vettore risponde dell'operato dei propri dipendenti, ausiliari, subappaltatori e subcontraenti. Esso si obbliga a manlevare e tenere, comunque, indenne – sostanzialmente e processualmente – a semplice richiesta e senza facoltà di opporre eccezioni, il Committente da ogni possibile conseguenza derivante dalla inosservanza di norme legislative e regolamentari in tema di trattamento retributivo, previdenziale e assicurativo del personale dipendente, anche dei propri subappaltatori e subcontraenti. In particolare, il Vettore si obbliga a garantire e a tenere indenne il Committente – anche nel caso in cui quest'ultimo sia chiamato a rispondere in via solidale, ai sensi dell'art. 83 *bis*, comma 4 *ter* del D.L. 112/2008, convertito con L. 133/2008, come modificato dalla L. 190/2014 – da qualsiasi pregiudizio, perdita, danno, responsabilità, costo, onere, spesa, di qualunque tipo e natura, a qualsiasi titolo derivante da pretese o azioni avanzate dai suoi dipendenti a fronte del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni concernenti trattamenti retributivi, versamento



delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente, versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi.

Articolo 5

Servizi di scarico e carico

5.1 Il Vettore si obbliga ad eseguire quelli tra i seguenti servizi di scarico e carico indicati con apposito segno di spunta a penna (prima colonna) e sigla di entrambe le Parti: (terza e quarta colonna).

1° colonna		3° colonna	4° colonna
	Tipo di Servizio	Sigla MERCITALIA	Sigla Vettore
	scarico della merce da vagoni e/o camion e posizionamento della merce sulle piattaforme.		
	carico della merce su vagoni e/o camion e sistemazione della merce all'interno di vagoni e/o camion.		

5.2 Al fine dell'espletamento delle operazioni di carico e di scarico di cui al precedente punto 5.1, MERCITALIA fornirà al Vettore indicazioni scritte circa il luogo e l'orario in cui sono previste le operazioni di carico e scarico, nonché le modalità di accesso degli automezzi ai punti di carico e scarico secondo quanto previsto dal punto 1.2. dell'Allegato B 'Procedure Operative'.



Articolo 6

Periodo di Franchigia

6.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. dell'art. 6 *bis* D.Lgs. 286/2005 come modificato dall'art. 1, L. 4 agosto 2010, n. 127 il tempo che il Vettore deve attendere in vista delle operazioni di scarico e carico della merce senza aver diritto ad ulteriori corrispettivi (*'Periodo di Franchigia'*) è pari a n. 2 (due) ore.

6.2 Ai sensi e per gli effetti dell'art. dell'art. 6 *bis* D.Lgs. 286/2005 come modificato dall'art. 1, L. 4 agosto 2010, n. 127 in caso di superamento del Periodo di Franchigia per cause non imputabili al Vettore, MERCITALIA corrisponderà al Vettore un indennizzo per ogni ora o frazione di ora eccedente il Periodo di Franchigia.

6.3 Ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 6 *bis* D.Lgs. 286/2005 come modificato dall'art. 1, L. 4 agosto 2010, n. 127 l'indennizzo dovuto al Vettore per il superamento del Periodo di Franchigia di cui al precedente punto 6.2 sarà commisurato al costo orario del lavoro e del fermo del veicolo, come definito dall'Osservatorio sulle attività di autotrasporto e sarà determinato secondo le modalità definite nel Decreto Dirigenziale n. 69 del 24 marzo 2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Articolo 7

Decorrenza e durata

7.1 Il presente contratto regola l'esecuzione dei servizi di trasporto per il periodo di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, al termine del quale si estinguerà automaticamente, senza bisogno di disdetta alcuna, salvo che il Committente, con apposita comunicazione scritta via Raccomandata A/R o PEC non comunichi, entro 30 gg. prima della scadenza, al Vettore il rinnovo ai medesimi patti e condizioni del presente contratto per un massimo di



ulteriori 12 mesi. Pertanto, la durata massima possibile del presente contratto è di quattro anni dalla sua sottoscrizione.

Articolo 8

Sistemi di Gestione Operativa Informatizzata

8.1 Al fine di garantire la corretta ed efficiente esecuzione dei servizi di trasporto oggetto del Contratto, il Vettore utilizzerà quotidianamente i sistemi di gestione operativa informatizzata di MERCITALIA in relazione a tutti i servizi di trasporto eseguiti e seguirà scrupolosamente le istruzioni relative a detti sistemi impartite da MERCITALIA.

8.2 Il Vettore si obbliga a dotarsi a propria cura e spese di strumenti informatici idonei ad accedere ai sistemi di gestione operativa informatizzata di MERCITALIA e ad interagire con detti sistemi di gestione informatizzata.

Articolo 9

Pallets

9.1 Il Vettore è tenuto a documentare a MERCITALIA, con apposite note di carico e scarico direttamente gestite sul sistema informativo aziendale, l'avvenuto prelievo dei pallets dai punti vendita, nonché l'avvenuta restituzione dei pallets prelevati.

9.2 Il Vettore è obbligato a restituire ad MERCITALIA tutti i pallets utilizzati per il trasporto ovvero tutti i documenti sostitutivi attestanti la mancata restituzione dei pallets da parte del destinatario finale (c.d. buoni / bindelli).

9.3 La gestione contabile della restituzione dei pallets avverrà come dettagliatamente specificato nell'Allegato D '*Procedura Gestione Operativa delle spedizioni e gestione dei pallet e dei Bindelli*'.

Articolo 10



Corrispettivi

10.1 A fronte dell'esecuzione dei servizi di trasporto di cui al punto 4.2, i compensi previsti in favore del Vettore sono quelli stabiliti, in base alle diverse tratte nonché ai diversi servizi di trasporto effettuati dal Vettore, nei punti 1.1 – 1.3 dell'Allegato A *'Corrispettivi e altre condizioni economiche'* al Contratto.

10.2 Il Vettore dà atto che tutti i prezzi delle prestazioni sono pienamente remunerativi, nonché comprensivi e compensativi di ogni eventuale onere connesso con l'esecuzione delle prestazioni stesse e che non avrà nulla a che pretendere per tali eventuali oneri.

10.2 bis Le Parti convengono peraltro, ai sensi dell'art. 6, comma 3, lett. d), D.Lgs. 286/2005, come modificato dall'art. 14 del Decreto Legge 21 Marzo 2022 n. 21 conv. con modifiche dalla l. 20 Maggio 2022 n. 51 , che i suddetti corrispettivi saranno automaticamente adeguati, in aumento o in diminuzione, in funzione del costo del carburante, sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione a seguito delle rilevazioni mensili del Ministero della Transizione Ecologica, qualora dette variazioni superino del 2% il valore preso a riferimento al momento della stipulazione del presente contratto o dell'ultimo adeguamento effettuato in base alla presente clausola.

10.3 Per l'effettuazione dei servizi di trasporto effettuati ai sensi del punto 4.4 il Vettore riceverà il compenso previamente convenuto per iscritto col Responsabile del Contratto del Committente a seguito di fax/e-mail con il quale MERCITALIA gli commissionerà i servizi.

10.4 Il Vettore rinuncia sin d'ora al privilegio speciale sulle cose trasportate ai sensi dell'art. 2761 c.c. ed al conseguente diritto di ritenzione di tali cose finché non sia soddisfatto del suo credito *ex art. 2756 c.c.*



Per l'effetto, le cose non potranno essere dal Vettore trattenute ad alcun titolo né lo stesso potrà ritardarne l'invio a destino.

10.5 Resta tra le Parti inteso che, qualora in base a disciplina sopravvenuta, il Vettore sia tenuto ad eseguire i servizi di trasporto con modalità e cautele che ne rendano più onerosa l'esecuzione, i corrispettivi stabiliti nel Contratto rimarranno fissi e invariabili, essendosene tenuto conto nella complessiva determinazione delle condizioni del Contratto, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 10.2bis.

10.6 MERCITALIA, senza che ciò possa in alcun caso costituire obbligazione di sorta in favore del Vettore, dichiara che l'importo stimato del contratto, per la durata iniziale certa prevista al precedente articolo 7, ammonta ad € 100.000,00 (centomila euro).

Articolo 11

Assenza di esclusiva e di fabbisogno minimo e recesso convenzionale

11.1 MERCITALIA non è in alcun modo tenuta a affidare i servizi di trasporto di cui al Contratto in esclusiva o comunque in prevalenza al Vettore per la durata del Contratto.

11.2 MERCITALIA è pertanto libera di avvalersi, a sua completa e totale discrezione, di altri vettori per l'effettuazione dei servizi di trasporto oggetto del Contratto durante il vigore del Contratto, anche con riferimento alla direttrice di trasporto affidata al Vettore.

11.3 MERCITALIA non è in alcun modo tenuta al rispetto di obblighi di affidamento di quantitativi minimi nei confronti del Vettore, né è in alcun modo tenuta ad affidare al Vettore servizi in misura tale da garantire al Vettore il conseguimento di fatturati minimi.

11.4 Le Parti convengono che il Committente possa recedere in qualunque momento dal



Contratto, senza necessità di alcuna motivazione, dandone comunicazione al Vettore tramite raccomandata con avviso di ricevimento o comunicazione via PEC almeno 30 (trenta) giorni prima della data in cui il recesso dovrà avere esecuzione senza che nulla sia dovuto al Vettore a qualsivoglia titolo, fatto salvo il corrispettivo per i trasporti effettuati fino alla data di efficacia del recesso, anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 cod. civ.

Articolo 12

Modalità di pagamento

12.1 Ai fini del pagamento, MIL provvederà– a far emettere, dalle proprie competenti sedi amministrative, uno specifico documento contabile, c.d. Documento di Entrata Merci, che attesta l'esecuzione delle prestazioni relative a ciascun mese e che contiene l'indicazione dell'importo da addebitare.

Il Documento di Entrata Merci verrà emesso entro il giorno del mese x+1 per il pagamento dei trasporti eseguiti nel mese x. Il Vettore, una volta ricevuto il documento di “Entrata Merci” provvederà ad emettere fattura (nel seguito, la “Fattura”), riportandovi: il numero del Documento di Entrata Merci, il “Codice Fornitore” e il numero di “Ordine di Acquisto”, che MIL preventivamente comunicherà al Vettore.

MIL provvederà al pagamento dei corrispettivi per i servizi di trasporto mediante bonifico bancario sulla banca che sarà indicata dal Vettore nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione della relativa fattura, che dovrà riportare l'annotazione “operazione con scissione dei pagamenti – Art. 17-ter DPR 633/72” e alla quale dovranno essere allegate le copie dei documenti di trasporto regolarmente sottoscritte dal destinatario, relativi ai trasporti cui si riferisce la fattura inviata.



12.2 Ogni fattura emessa dal Vettore dovrà riportare la competenza e il riferimento alle prestazioni eseguite nel mese. In difetto di tali indicazioni e/o in assenza dei documenti di trasporto, MIL sospenderà il pagamento della fattura, fino a regolarizzazione. In assenza di regolarizzazione il corrispettivo non sarà dovuto.

A tal fine il Vettore ha comunicato i seguenti estremi di Conto corrente:

cod. IBAN _____, acceso presso _____

I pagamenti di cui sopra saranno eseguiti mediante bonifico bancario sul predetto conto corrente.

L'inottemperanza agli adempimenti previsti dal presente articolo potrà causare ritardi nell'erogazione dei pagamenti non attribuibili a Mercitalia.

Ogni conseguenza relativa all'inosservanza di tali disposizioni sarà ad esclusivo carico del Vettore. Inoltre, qualsiasi clausola inserita unilateralmente da quest'ultimo nella fattura verrà considerata come non apposta.

Articolo 13

Tipologia di Merce trasportata

13.1 La merce trasportata è costituita dalle categorie di prodotti elencati nel sub allegato D "Tipologia di merci" al Capitolato Tecnico del Contratto.

Articolo 14

Parco automezzi destinati ai Servizi di Trasporto



14.1 Il Vettore si obbliga a dedicare per lo svolgimento dei servizi previsti dal punto 4.2, e come accettato e dichiarato nell'offerta presentata per il servizio sulla direttrice di cui al presente Contratto, il numero minimo e la tipologia di automezzi indicati nel Capitolato Tecnico.

14.2 Durante il periodo di vigenza del Contratto, MERCITALIA, sulla base delle esigenze operative proprie o dei suoi clienti potrà in qualsiasi momento ridurre la richiesta di automezzi del Vettore dedicati all'esecuzione dei servizi di trasporto sulla singola tratta rispetto a quanto previsto nel Capitolato Tecnico, senza che il Vettore possa pretendere alcun rimborso o vantare la corresponsione di qualsiasi somma, a qualunque titolo, da parte di MERCITALIA.

14.3 p.m..

14.4 Resta espressamente inteso che gli obblighi gravanti sul Vettore in forza del presente articolo 14, di cui si è tenuto conto nella determinazione dei corrispettivi richiamati al precedente Articolo 10, non generano in capo a MERCITALIA alcun obbligo di affidare al Vettore un quantitativo minimo di servizi di trasporto.

Articolo 15

Controlli

15.1 E' in facoltà di MERCITALIA effettuare ispezioni e controlli, anche ai fini della verifica del rispetto del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286, sugli automezzi e sulle attrezzature utilizzate dal Vettore per l'esecuzione dei servizi di trasporto.

15.2 È in facoltà di MERCITALIA, altresì, effettuare ispezioni e controlli presso i magazzini e/o i *Transit Point* del Vettore per verificare la merce in giacenza presso gli stessi.



Articolo 16

Dichiarazioni e garanzie del Vettore

16.1 Il Vettore dichiara e garantisce che le seguenti affermazioni sono vere e corrette, consapevole dell'affidamento che con ciò esso ingenera in MERCITALIA, la quale sottoscrive il Contratto confidando nella verità e correttezza di tutte le seguenti affermazioni:

- a) il Vettore non si trova in stato d'insolvenza, non è attualmente, né è stato in passato sottoposto a fallimento e/o procedure concorsuali in genere; per quanto noto, non esistono nei suoi confronti istanze di fallimento e/o di sottoposizione ad altre procedure concorsuali;
- b) il Vettore possiede ogni necessaria abilitazione e/o autorizzazione per l'esercizio delle attività di cui al Contratto; più in particolare, il Vettore dichiara di essere iscritto all'Albo nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi – Ufficio provinciale di e di essere in possesso delle autorizzazioni al trasporto di cose per conto terzi rilasciate dai competenti Comitati Provinciali dell'Albo degli Autotrasportatori;
- c) il Vettore non rientra in nessuna delle ipotesi previste dall'art. 26, comma 1, della legge 6 giugno 1974, n. 298;
- d) il Vettore ha assolto agli adempimenti formali richiesti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari nonché dai provvedimenti amministrativi in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione dei rischi sul lavoro;
- e) il Vettore si avvale di conducenti in perfetta regola con le disposizioni di cui agli artt. 13 e ss. D.Lgs. del 21 novembre 2005, n. 286, in materia di qualificazione e formazione periodica dei conducenti, come modificati dall'art. 2, D.Lgs. 22 dicembre 2008, n. 214;
- f) il Vettore si avvale di personale di elevato livello professionale;



- g) il Vettore si avvale di automezzi adeguati alle esigenze di MERCITALIA e comunque alla migliore esecuzione dei servizi di trasporto, dotati dei requisiti e delle autorizzazioni necessarie per i trasporti richiesti;
- h) il Vettore dichiara di possedere tutti i requisiti organizzativi ed operativi richiesti e che la propria organizzazione interna è improntata ai requisiti di efficacia e di efficienza e diretta a garantire la soddisfazione dei bisogni della clientela;
- i) p.m.;
- j) le dichiarazioni rese ai precedenti punti dal a) al h) rimarranno vere e corrette per tutta la durata del Contratto.

16.2 Il Vettore dichiara e garantisce, infine, di disporre di una struttura organizzata idonea all'espletamento dei trasporti come disciplinati nel Contratto, nel rispetto delle disposizioni sulla sicurezza della circolazione, ed in particolare di quelle richiamate dall'art. 7, comma 6, D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286 in materia di sagoma limite (art. 61 Codice della Strada), massa limite (art. 62 Codice della Strada), limiti di velocità (art. 142 Codice della Strada), sistemazione del carico sui veicoli (art. 164 Codice della Strada), trasporto di cose su veicoli a motore e rimorchi (art. 167 Codice della Strada) e durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e di cose (disposizioni in materia di tempi di guida e di riposo – art. 174 Codice della Strada). Il Vettore comunicherà tempestivamente per iscritto a MERCITALIA eventuali mutamenti nella propria struttura organizzativa che possano pregiudicare la sicurezza della circolazione.

Articolo 17

Trasporto di materie alimentari e disciplina H.A.C.C.P.



17.1 Qualora la tipologia di merce trasportata sia rappresentata da prodotti alimentari il Vettore si obbliga ad eseguire il trasporto di detti prodotti in conformità alla legislazione italiana e comunitaria in materia e, in particolare, di rispettare le disposizioni del D.Lgs. 193/2007 in materia di sicurezza alimentare e successive modificazioni e integrazioni.

17.2 Il Vettore si obbliga a rispettare tutte le normative italiane e comunitarie vigenti in materia di trasporti alimentari. In particolare, il Vettore dichiara che i trasporti di tipo alimentare saranno eseguiti per mezzo di automezzi che garantiscano un'adeguata pulizia e disinfezione.

17.3 In caso di trasporto di prodotti alimentari che necessitino il trasporto a temperatura controllata, il Vettore dovrà garantire automezzi già raffreddati, all'atto del carico della merce, ad una temperatura di circa zero gradi.

17.4 È fatto divieto al Vettore di eseguire carichi promiscui di prodotti alimentari e di altri prodotti che possano in qualsiasi modo alterare le caratteristiche o provocare qualsiasi tipo di inquinamento e danno ai prodotti alimentari (ivi inclusi composti odorosi volatili, prodotti contenenti sostanze allergizzanti, contaminazioni da corpi estranei, OGM o altro).

17.5 In caso di trasporto alimentare eseguito a temperatura ambiente il Vettore è tenuto ad utilizzare automezzi centinati o comunque in grado di fornire almeno altrettanta adeguata protezione delle merci.

17.6 In caso di trasporto alimentare eseguito a temperatura controllata il Vettore è tenuto ad utilizzare automezzi frigo muniti di termoregistratore funzionante e dei seguenti documenti aggiornati e rinnovati: autorizzazione sanitaria, certificato A.T.P. (*Accord Transport Perissable*) per la classe FRC (Frigorifero Rinforzato classe C con frigo) che attesta l'omologazione al trasporto di alimenti deperibili fino ad una temperatura di 20° C.



17.7 Su richiesta di MERCITALIA il Vettore consegnerà a MERCITALIA stessa copia delle registrazioni e degli interventi di manutenzione e igienizzazione degli automezzi.

Articolo 18

Documentazione da allegare al Contratto

18.1 Il Vettore è tenuto a consegnare a MERCITALIA copia dei documenti di seguito elencati entro e non oltre i termini indicati per ciascuna tipologia di documento:

DOCUMENTI	TERMINI
Statuto della Società	all'atto della sottoscrizione del Contratto
Autorizzazione trasporto conto terzi	all'atto della sottoscrizione del Contratto
Polizza R.C.A.	all'atto della sottoscrizione del Contratto
Polizza R.C.T.	all'atto della sottoscrizione del Contratto
Polizza danni	all'atto della sottoscrizione del Contratto
Elenco automezzi	all'atto della sottoscrizione del Contratto
Certificato UNI EN ISO 9001:2008	entro 60 giorni dalla sottoscrizione del Contratto
Piano di autocontrollo (manuale H.A.C.C.P.)	entro 60 giorni dalla sottoscrizione del Contratto

18.2 Alla eventuale scadenza della validità legale di ciascuno dei documenti di cui al precedente art. 18.1, il Vettore si impegna a consegnare a MERCITALIA i relativi aggiornamenti e rinnovi. In difetto, MERCITALIA avrà diritto di dichiarare risolto il Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod. civ..

Articolo 18 bis

Cauzione

p.m.



Articolo 19

Divieto di subvezione

19.1 È vietata la subvezione e il Vettore è tenuto ad operare esclusivamente con mezzi rientranti nella propria disponibilità.

Articolo 20

Cessione del Contratto e dei crediti

20.1 Il Vettore non può cedere il presente Contratto a pena di risoluzione.

20.2 I crediti derivanti dal Contratto possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all'incasso o di qualsiasi altro atto di disposizione ("Cessione") a favore di Fercredit Servizi Finanziari S.p.A. - società del Gruppo FS Italiane o di intermediari bancari e finanziari autorizzati e vigilati dalla Banca d'Italia.

20.3 Entro 20 giorni dal ricevimento della notifica della Cessione, MERCITALIA può opporre diniego espressamente motivato.

20.4 In ogni caso, MERCITALIA può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Articolo 21

Responsabilità e manleva

21.1 Il Vettore è responsabile della perdita, dell'avaria, del deterioramento o del deprezzamento della merce consegnatagli per il trasporto dal momento in cui la riceve a quello in cui la riconsegna, incluse le eventuali fasi di deposito. La mancata apposizione di riserve, in fase di ritiro, attesterà soltanto l'apparente buono stato o condizioni degli imballi.



Il danno derivante da perdita, avaria, deterioramento o deprezzamento si calcola secondo il prezzo corrente della merce trasportata nel luogo e nel tempo della riconsegna.

21.2 Il Vettore dovrà tenere integralmente indenne e manlevare MERCITALIA:

- a) dalle pretese e azioni dei clienti di MERCITALIA e/o di qualsivoglia terzo, ivi compresi i dipendenti del Vettore, che affermi di aver subito danni o pregiudizi comunque verificatisi in occasione dello svolgimento da parte del Vettore dei servizi di trasporto;
- b) dalle sanzioni amministrative eventualmente irrogate ad MERCITALIA per effetto di violazioni imputabili al Vettore nell'esecuzione dei servizi di trasporto o in relazione a quelli;

con obbligo immediato di rimborso, indennizzo e risarcimento ad MERCITALIA, anche in deroga ad ogni diversa e derogabile disposizione di legge, di ogni spesa sostenuta, danno e/o onere subito a tale titolo.

Articolo 22

Polizza Assicurativa

22.1 Il Vettore ha stipulato, e si impegna a mantenere in vigore per tutta la durata del Contratto, le seguenti coperture assicurative con compagnie di primaria importanza:

- a) polizza vettoriale a copertura del rischio di perdita o avaria della merce trasportata, dovute anche a furto, rapina o incendio, che prevede il rimborso in favore di MERCITALIA del valore della merce trasportata, con un massimale conforme ai limiti di responsabilità di cui all'art. 10 dal D. Lgs. 286/2005;
- b) polizza 'R.C. Auto' (R.C.A.) per un massimale unico minimo per sinistro non inferiore ai minimi previsti dal D.Lgs. 209/2005;



c) polizza di ‘Responsabilità civile terzi’ (R.C.T.) estesa al rischio di carico e scarico con mezzi meccanici su e dai veicoli assicurati, con massimale per sinistro non inferiore ai minimi previsti dal D.Lgs. 209/2005;

22.2 All’atto della sottoscrizione del Contratto, il Vettore consegna a MERCITALIA dichiarazione rilasciata dalla propria compagnia di assicurazioni e diretta a MERCITALIA medesima, attestante esplicitamente le coperture alle condizioni e termini richiesti, con l’indicazione altresì degli estremi dei relativi contratti assicurativi.

Eventuale Articolo 23

Transit Points

23.1 E’ facoltà del Vettore utilizzare magazzini propri per la gestione della merce (cc.dd. ‘Transit Points’).

23.2 Nel caso in cui il Vettore gestisca la merce nei propri Transit Points è onere del Vettore consegnare a MERCITALIA copia della polizza assicurativa furto e incendio relativa al Transit Point utilizzato.

Articolo 24

Clausola risolutiva espressa

24.1 MERCITALIA avrà diritto di dichiarare risolto il Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., per fatto del Vettore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di ogni danno subito da MERCITALIA, oltre che negli altri casi espressamente previsti altrove nel presente contratto in ciascuna delle seguenti ipotesi:

- a) gravi e ripetute violazioni degli obblighi previsti nell’ art. 7 del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286, che abbiano causato l’applicazione di sanzioni amministrative a carico del Committente;



- b) gravi e ripetute violazioni degli obblighi relativi alle modalità di esecuzione dei servizi di trasporto nonché degli oneri gravanti sul Vettore, dettagliatamente disciplinati nell'Allegato B 'Procedure Operative' al Contratto;
- c) mancato rispetto tempi di consegna concordati;
- d) ripetuti disservizi che abbiano comportato nell'arco di 6 (sei) mesi l'accertamento della responsabilità del Vettore per almeno 3 (tre) casi di:
 - i) incuria nella custodia della merce affidata;
 - ii) non integrità della merce affidata;
 - iii) mancanza totale e/o parziale della merce affidata;
- e) mancata consegna da parte del Vettore, entro i termini previsti, della documentazione di cui all'art. 4.13, attestante il corretto e puntuale adempimento degli obblighi in materia retributiva, assicurativa e previdenziale nei confronti dei propri lavoratori;
- f) Mancato rispetto del divieto di subvezione di cui all'articolo 19.1;
- g) Mancato rispetto del divieto di cessione del Contratto e dei crediti di cui al precedente articolo 20;
- h) nel caso di violazione degli obblighi di cui al precedente articolo 21;
- i) nel caso non mantenga in vigore, per tutta la durata del Contratto, le polizze di assicurazione di cui al precedente articolo 22;
- j) nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni di cui al successivo articolo 29 - Trasparenza prezzi - e non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del contratto. In tale evenienza, inoltre, il Vettore verrà cancellato dall'albo fiduciario ove esistente;



- k) accertato mancato rispetto del patto di non concorrenza di cui al successivo articolo 28;
- l) mancato rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al successivo articolo 30;
- m) nel caso di violazione degli obblighi di cui al successivo articolo 32 (“Codice Etico”) e 32-bis (“Conflitto di interessi”) nonché 31 bis (“Accordo di Data Protection”);
- n) mancato rispetto da parte del vettore delle misure minime di sicurezza informatica, di cui al successivo art. 38;
- o) nel caso in cui il Vettore non si attenga all’osservanza delle prescrizioni contenute nella procedura gestione operativa delle spedizioni e gestione dei pallet e dei bindelli, sub-allegata al Capitolato Tecnico sub. C;
- p) p.m.

La risoluzione sarà dichiarata mediante semplice comunicazione a mezzo PEC o Raccomandata A/R, senza necessità di diffida o preavviso, fatto salvo il diritto del Committente di agire per il risarcimento integrale dei danni patiti per effetto della risoluzione.

Articolo 25

Penali

Riportate nell’Allegato “E”

Articolo 26

Contestazioni del Vettore



26.1 Qualora intenda sollevare contestazioni, pretese o avanzare richieste di qualsiasi natura e contenuto legate all'esecuzione delle prestazioni, il Vettore è tenuto a:

- a) formulare a pena di decadenza in modo specifico ed indicare in modo dettagliato le ragioni sulle quali le contestazioni, pretese e richieste si fondano;
- b) precisare, a pena di decadenza, quali siano le conseguenze sul piano economico ed indicare con precisione l'esatto ammontare della somma che ritiene gli sia dovuta.

26.2 Le contestazioni, pretese e richieste devono essere inviate per lettera raccomandata A/R o mediante posta elettronica certificata al Responsabile del Contratto entro il termine di 30 giorni dal momento in cui fatti e circostanze su cui esse si fondano si siano verificati o siano divenuti conoscibili al Vettore. Nel caso in cui non vengano rispettati le modalità e i termini di cui al presente e al precedente paragrafo, il Vettore decade da ogni suo diritto di far valere successivamente tali contestazioni, pretese e richieste. Con specifico riferimento alle contestazioni in materia di determinazione dei corrispettivi, il predetto termine di decadenza decorre dalla data di scadenza del pagamento della fattura cui l'eventuale contestazione si riferisce. Nel caso in cui non vengano rispettati le modalità e i termini di cui al presente e al precedente paragrafo, il Vettore decade da ogni suo diritto di far valere successivamente tali contestazioni, pretese e richieste.

26.3 Entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata o della comunicazione a mezzo posta elettronica certificata del Vettore, il Committente comunica le proprie determinazioni in merito alle contestazioni, pretese e richieste avanzate dal Vettore. La mancata comunicazione delle determinazioni del Committente entro il predetto termine costituisce rigetto delle contestazioni, pretese e richieste.



26.4 Tutte le controversie di cui al presente articolo per le quali non sia stato possibile addivenire ad una soluzione amichevole, ai sensi della disciplina vigente, sono deferite all'Autorità giudiziaria competente ai sensi del successivo articolo 35 del presente Contratto.

Articolo 27

Sicurezza sui luoghi di lavoro

27.1 Il Vettore si impegna ad osservare e rispettare tutte le normative vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare attenzione al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

27.2 A titolo esemplificativo e non esaustivo, il Vettore effettuerà l'attività di formazione necessaria e doterà il proprio personale dei dispositivi di protezione individuale (DPI) specifici per l'attività oggetto del Contratto ed ogni ulteriore fornitura si rendesse necessaria per la prevenzione e la riduzione dei rischi specifici inerenti la propria attività per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

27.3 L'impiego di qualsivoglia utensile, attrezzatura, veicolo o macchinario da parte del Vettore sarà a totale e completo rischio dello stesso, il quale, in ogni caso sarà tenuto a verificare l'idonea conformità dei mezzi, dei materiali, delle attrezzature e dei macchinari con tutte le prescrizioni di legge e regolamenti vigenti.

27.4 Il Vettore dovrà, in ogni momento o a semplice richiesta di MERCITALIA, dimostrare di aver provveduto a tutto quanto sopra.

27.5 Il Vettore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti impegnati nelle prestazioni oggetto del Contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni stesse e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente



stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui il Vettore non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

27.6 Il Vettore fornisce a MERCITALIA i propri dati generali relativi alla sicurezza sul lavoro e tutte le necessarie informazioni sui rischi specifici relativi alle attività dallo stesso svolte secondo quanto indicato nella 'Scheda Impresa Esterna' (modulo ml.093.01) prevista nell'Allegato F '*Scheda Impresa Esterna*' al Contratto.

27.7 Il Vettore dichiara altresì la propria idoneità tecnico-professionale rispetto al servizio da svolgere secondo quanto indicato nella 'Scheda Impresa Esterna' (modulo ml.093.01) prevista nell'Allegato F '*Scheda Impresa Esterna*' al Contratto.

27.8 Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26 D.Lgs. 81/2008, qualora il servizio richiesto al Vettore comporti un rischio di interferenza con le attività svolte da MERCITALIA o suo altro Vettore/cliente, MERCITALIA provvederà, prima dell'inizio dell'esecuzione del servizio, all'elaborazione e alla consegna al Vettore di un Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), indicante le misure da adottare per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze, unitamente alle misure di prevenzione e di emergenza.

27.9 Le Parti coordineranno gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi eventualmente presenti sui luoghi di lavoro.

Articolo 28

Patto di non concorrenza

28.1 Con la sottoscrizione del Contratto il Vettore si obbliga, per tutta la durata del medesimo, a non prestare, direttamente o indirettamente, servizi di trasporto della medesima



tipologia di quelli di cui all'Allegato A al Contratto per i clienti per i quali svolge i trasporti su richiesta di MERCITALIA.

28.2 In caso di inadempimento all'obbligo di cui al precedente Articolo 28.1, il Vettore sarà tenuto a corrispondere a MERCITALIA le penali indicate all'articolo 25 salvo il risarcimento del maggior danno.

Articolo 29

Trasparenza prezzi

29.1 Il Vettore espressamente e irrevocabilmente:

- a. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
- b. dichiara di non avere corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione e, comunque, volte a facilitare la conclusione del Contratto;
- c. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione del Contratto rispetto agli obblighi in esso contenuti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Articolo 30

Riservatezza

30.1 Per tutta la durata del Contratto, nonché per il periodo di 2 (due) anni dalla scadenza del Contratto stesso, il Vettore si impegna a mantenere e a far mantenere ai propri dipendenti e collaboratori – dovendo in difetto risponderne illimitatamente per sé e per i propri dipendenti e collaboratori attuali e per quelli che in futuro saranno destinati all'esecuzione dei servizi oggetto del Contratto – la riservatezza in relazione ai documenti ed alle



informazioni oggetto del Contratto ed ogni altro dato o informazione relativo a MERCITALIA .

30.2 Il Vettore si impegna altresì a non comunicare ed a non far comunicare dai propri dipendenti e collaboratori come sopra indicati, a qualsivoglia terzo, dati ed informazioni di qualsiasi genere, connessi o comunque inerenti l'attività svolta, di cui sia venuto a conoscenza anche indirettamente nel corso dell'esecuzione del Contratto.

30.3 Il Vettore si impegna inoltre a non divulgare e a non far comunicare dai propri dipendenti e collaboratori come sopra indicati, a qualsivoglia terzo, notizie attinenti l'organizzazione di affari di MERCITALIA o comunque farne uso in modo da poter arrecare pregiudizio ad MERCITALIA, dovendo in difetto risponderne illimitatamente per sé e per i propri dipendenti e collaboratori.

30.4 Il Vettore si impegna, infine, ad adottare le misure di sicurezza necessarie al fine di garantire la segretezza delle informazioni di cui verrà a conoscenza anche indirettamente in esecuzione del Contratto, sia all'interno della propria organizzazione sia nello svolgimento di eventuali attività per le quali si avvarrà dell'ausilio di terzi.

Articolo 31

Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, acquisiti nell'ambito e per le finalità connesse all'affidamento e all'esecuzione del contratto, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i).



In particolare, le Parti si impegnano a trattare i dati personali nel rispetto del principio di minimizzazione, nonché a garantirne l'integrità e la riservatezza.

È fermo l'obbligo di ciascuna delle Parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento, di fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali alle persone fisiche della propria organizzazione e a quelle dell'altra Parte i cui dati siano trattati per le finalità di cui al primo paragrafo del presente articolo e garantire l'esercizio dei diritti degli interessati.

L'obbligo di informativa di cui al terzo comma viene assolto da Mercitalia mediante pubblicazione nella sezione Bandi e Gare del sito istituzionale <https://www.mercitalialogistics.it> e dal Vettore mediante [chiedere al Vettore di inserire la modalità di somministrazione dell'informativa agli interessati].

Ciascuna Parte risponde delle contestazioni, azioni o pretese avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità in merito alla inosservanza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i), ad essa ascrivibili.

Articolo 31 bis

Accordo di Data Protection

L'esecuzione del presente Contratto comporta il trattamento di dati personali in maniera autonoma da parte di Mercitalia e del Vettore, che si configurano pertanto come Titolari



autonomi dei trattamenti effettuati, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento UE 2016/679 sia nei confronti dell'altro Titolare che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali ai fini della corretta gestione del trattamento.

In particolare, le Parti si impegnano:

- ad una verifica puntuale di conformità del trattamento effettuato per l'esecuzione del Contratto alla disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali;
- alla cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del Regolamento Ue 2016/679 ovvero di richieste delle Autorità di Controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra parte;
- ad applicare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali da esse trattati per le finalità connesse all'esecuzione del presente Contratto, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;



- ad informarsi reciprocamente rispetto ad ogni potenziale violazione di dati personali (Data Breach) che possa in qualsiasi modo interessare l'altra Parte, procedendo senza ritardo alla notifica della violazione di dati personali all'Autorità di Controllo, nei casi in cui tale notifica sia dovuta dal Titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento UE 2016/679.

Articolo 32

Osservanza Codice Etico

32.1 Il Vettore si impegna a rispettare le norme contenute nel "*Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato*", pubblicato sul sito internet: www.fsitaliane.it. Detto codice, seppur non allegato al presente Contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale e dello stesso le parti dichiarano di aver preso particolareggiata e completa conoscenza.

In caso di violazione delle norme contenute nel predetto Codice Etico da parte del Vettore, MERCITALIA avrà diritto di risolvere il presente contratto, ai sensi e per gli effetti del art. 1456 c.c., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

32.2 Il Vettore, nell'esecuzione del presente Contratto, dichiara di essere a conoscenza e di aver sensibilizzato e resi edotti i propri dipendenti e collaboratori in merito ai contenuti del d.lgs. 231/2001 ed alle sanzioni previste in caso di violazione dello stesso e di condividere i principi espressi nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo adottato dalla Committente in conformità al predetto Decreto nonché i principi contenuti nel documento "Linee di Indirizzo sulla Politica Anticorruzione di Mercitalia" . La violazione di tale/i documento/i, dei principi in esso/i contenuti o



delle disposizioni previste dal d.lgs. 231/2001 da parte del Vettore comporterà l'immediata risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatti salvi eventuali ulteriori rimedi e azioni previsti dal presente Contratto e/o dalla legge.

ARTICOLO 32-bis
Conflitto di Interessi

Ai fini dell'esecuzione del Contratto, il Vettore dichiara l'insussistenza di situazioni soggettive od oggettive che possano comportare un conflitto di interessi che osti in qualsivoglia misura allo svolgimento del Contratto medesimo.

Parimenti, il Vettore si impegna, ove nelle more dell'esecuzione del Contratto dovessero insorgere impreviste situazioni di conflitto di interessi, a darne immediata notizia a Mercitalia che procederà alle valutazioni del caso.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del presente articolo, ovvero il Vettore non rispettasse gli impegni e gli obblighi assunti per tutta la durata del Contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti del art. 1456 del codice civile, per fatto e colpa del Vettore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento dei danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 33
Compensazione

33.1 Il Vettore autorizza sin d'ora MERCITALIA a procedere alla compensazione tra i debiti di MERCITALIA verso il Vettore dovuti a titolo di compensi e i crediti di MERCITALIA



verso il Vettore dovuti a titolo di penale nonché relativi a saldi a debito e a risarcimento dovuti a titolo di manleva.

Articolo 34

Responsabili di Contratto

34.1 MERCITALIA designa quale Responsabile dell'esecuzione del Contratto Marco Modenese c/o sede di Bologna, c/o Interporto – Blocco 6.1 – Bentivoglio (BO) cap 40010, tel. 051.6655615, fax 051.6655620 mobile 366.6202213 e.mail: **m.modenese@mercitalialogistics.it** - pec: **butlm@pec.mercitalialogistics.it** a cui compete la gestione del Contratto e delle attività in esso previste.

34.2 Il Vettore indica a sua volta quale Responsabile del Contratto il Sig c/o sede di in via tel Fax e.mail

34.3 Resta convenuto che ogni variazione riguardante i soggetti sopra individuati che dovesse intervenire nel corso di esecuzione del Contratto, sarà comunicata da ciascuna delle Parti a mezzo di tempestiva comunicazione scritta.

Articolo 35

Foro competente

35.1 Non è ammessa la competenza arbitrare. Tutte le controversie comunque derivanti dal presente atto saranno deferite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Roma.
Il presente rapporto contrattuale è regolato dal diritto italiano.

Articolo 36

Portata e interpretazione del Contratto



36.1 Il Contratto costituisce l'intero accordo fra le Parti per le obbligazioni ivi dedotte.

36.2 In caso di contrasto tra il contenuto degli Allegati e le pattuizioni del Contratto, queste ultime prevarranno sulle prime.

36.3 Le Parti convengono che ogni modifica al Contratto si abbia a convenire per iscritto fra esse.

36.4 L'eventuale tolleranza di MERCITALIA ai comportamenti del Vettore in violazione delle disposizioni contenute nel Contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni nei termini e alle condizioni previste dal Contratto.

36.5 Le Parti si danno reciprocamente atto che le disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ. non trovano applicazione in relazione al presente contratto.

Articolo 37

Rinvio alle disposizioni legislative

37.1 Per tutto quanto non previsto dal Contratto, le Parti fanno espresso rinvio alle disposizioni del codice civile ed alle norme vigenti in materia di trasporto di cose per conto terzi.

Articolo 38

Misure minime di sicurezza informatica

38.1 Il Vettore garantisce la sicurezza del sistema informatico utilizzato per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, ivi comprese le relative attività di trasmissione, ricezione, conservazione e condivisione telematica di tutta la documentazione concernente l'oggetto del presente contratto.

A tal fine, si obbliga a:



- a) rispettare i seguenti controlli essenziali di sicurezza informatica:
1. nominare un referente che sia responsabile per il coordinamento delle attività di gestione e di protezione delle informazioni e dei sistemi informatici;
 2. identificare e rispettare le leggi e/o i regolamenti con rilevanza in tema di cybersecurity;
 3. garantire che tutti i dispositivi che lo consentono siano dotati di un software di protezione (antivirus, antimalware, ecc.) regolarmente aggiornato;
 4. garantire che le password siano diverse per ogni account, della complessità adeguata e con procedure di blocco automatico a seguito di reiterati tentativi. Viene valutato, inoltre, l'utilizzo dei sistemi di autenticazione più sicuri offerti dal provider del servizio (es. autenticazione a due fattori);
 5. garantire che il personale autorizzato all'accesso, remoto o locale, ai servizi informatici disponga di utenze personali non condivise con altri; che l'accesso sia opportunamente protetto; che i vecchi account non più utilizzati siano disattivati;
 6. garantire che il personale sia adeguatamente sensibilizzato e formato sui rischi di cybersecurity e sulle pratiche da adottare per l'impiego sicuro degli strumenti aziendali (es. riconoscere allegati e-mail, utilizzare solo software autorizzato, bloccare il dispositivo in caso di non utilizzo, ecc.);
 7. garantire che la configurazione iniziale di tutti i sistemi e dispositivi sia svolta da personale esperto, responsabile per la configurazione sicura degli stessi;
 8. garantire che in caso di utilizzo di applicazioni web con accesso da rete pubblica, o di gestione remota dei server e dei dispositivi di rete, siano utilizzati protocolli di rete cifrati (es. SSH, SSL);
 9. garantire che siano eseguiti periodicamente backup delle informazioni e dei dati e che tali backup siano conservati in modo sicuro e verificati periodicamente, fermo restando che, ove richiesto, i dati saranno resi tempestivamente disponibili;
 10. garantire che le reti e i sistemi siano protetti da accessi non autorizzati attraverso strumenti specifici (es: Firewall e altri dispositivi/software anti-intrusione);

11. garantire che tutti i software in uso (inclusi i firmware) siano aggiornati all'ultima versione consigliata dal produttore;

b) segnalare con la massima tempestività di aver subito un eventuale attacco informatico contattando il numero +393316360190, o scrivendo all'indirizzo mail **securityincident@fsitaliane.it**;

c) effettuare un back-up della documentazione informatica di cui sopra su un sistema off-line al fine di evitare, quantomeno, la perdita degli atti e, in caso di adempimenti con scadenza imposta da contratto o norma di legge, a produrre la documentazione secondo una tempistica che consenta il rispetto dei termini di legge o di contratto, anche in caso di attacco informatico;

d) consentire l'accesso del personale incaricato da MERCITALIA per la verifica delle misure minime adottate ai sensi della precedente lettera a), nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali.

38.2 In caso di inadempimento parziale o integrale anche di uno soltanto degli obblighi sopra elencati, MERCITALIA avrà la facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e, indipendentemente dall'esercizio di tale facoltà, il diritto all'integrale risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'inadempimento.

Articolo 39

Allegati

39.1 Sono Allegati al Contratto e ne costituiscono parte integrante i seguenti documenti, quali sub-allegati al "Capitolato Tecnico", pure allegato al presente contratto:

- All. A Corrispettivi e altre condizioni economiche (*al momento della stipula*)
- All. B Procedure Operative (*al momento della stipula*)



- All. C Procedura gestione operativa delle spedizioni e gestione dei pallet e dei bindelli
(al momento della stipula)
- All. D Tipologia di Merci *(al momento della stipula)*
- All. E Penali *(al momento della stipula)*
- All. F Scheda Impresa Esterna *(al momento della stipula)*.

Articolo 40

Data certa

40.1 Il presente Contratto è stipulato per il tramite di corrispondenza commerciale con data certa mediante sottoscrizione con firma digitale o mediante invio a mezzo posta elettronica certificata PEC o in altro modo ammesso dalla legge.

Qualora concordiate, Vi invitiamo a farci pervenire nota su vs. carta intestata contenente la riproduzione pedissequa della proposta contrattuale sopra riportata, siglata in ogni pagina e sottoscritta a titolo di piena ed incondizionata accettazione da Vostro legale rappresentante o da procuratore munito dei necessari poteri.

Unitamente a quanto sopra vorrete farci pervenire anche la riproduzione, siglata in ogni pagina e sottoscritta, del testo degli Allegati elencati all'art. 39 della proposta contrattuale.

La suddetta nota, unitamente agli Allegati sopra citati, dovrà essere inviata a:

.....

Con i migliori saluti.



Luogo, data.....

Il proponente Committente

Firma

Per accettazione della proposta contrattuale

Luogo, data.....

Il Vettore

Firma

.....



CAPITOLATO TECNICO

- A. Il trasporto avrà per oggetto:
- Merce pallettizzata (su bancali EPAL, EUR, o di altre dimensioni)
- B. Il trasporto sarà a carico completo per un bilico di lunghezza 13,60 m per un massimo di 33/34 bancali – 28/29 Ton.
- C. Le spedizioni dovranno essere ritirate presso il magazzino di Catania Bicocca sito in Strada comunale passo di cavaliere.
- D. L'Ufficio Operativo di MIL darà indicazioni al Vettore di provvedere al ritiro e alla consegna della merce secondo le tempistiche A per B, ovvero alla richiesta di un ritiro il giorno A, il Vettore dovrà garantirne la consegna per il giorno B e/o nel rispetto della data tassativa prevista;
- E. Il numero degli automezzi che il Vettore dovrà mettere a disposizione sarà variabile di giorno in giorno in funzione dello specifico fabbisogno di MIL.
- F. Per lo svolgimento del servizio, il Vettore dovrà far pervenire idonei automezzi di dimensioni, caratteristiche e portate adeguate in funzione della capacità ricettiva di ogni destinatario finale. Contestualmente al carico, al Vettore verranno consegnati i documenti di trasporto contenenti dettagliate indicazione della quantità e della qualità dei pallets, il Vettore verificherà che il numero di pallets caricato corrisponda esattamente al quantitativo riportato sui documenti.
- G. Nel caso in cui il Vettore, nella fase di carico riscontri anomalie, difformità o avarie quantitative o qualitative, relative alla merce caricata, questo è tenuto a darne



tempestiva comunicazione all'Ufficio Operativo di MIL fornendo al contempo ogni dato e documento utile alla circostanziata ricostruzione dei fatti.

- H. Il Vettore darà altresì tempestiva comunicazione a MIL circa le anomalie, difformità e avarie riscontrate nella fase di scarico e cioè nel momento in cui la merce è scaricata dagli automezzi del Vettore stesso presso gli stabilimenti dei clienti di MIL e/o presso i destinatari finali della spedizione.
- I. Il Vettore effettuerà le comunicazioni di cui ai precedenti punti G ed H entro lo stesso giorno in cui riscontra l'anomalia, la difformità o l'avaria, tramite e-mail e/o fax indirizzata all'Ufficio Operativo di competenza di MIL, allegando copia del documento di trasporto con la riserva apposta in fase di carico/scarico.
- J. Il Vettore dovrà effettuare tutte le consegne ai Destinatari garantendo il rispetto delle date di consegna richieste.
- K. All'atto della consegna il Vettore dovrà farsi timbrare/firmare dal destinatario i documenti di consegna, nel caso vengano riportate delle riserve in bolla dovrà inviarne copia all'Ufficio Operativo di competenza di MIL; nel caso in cui i destinatari rifiutino dei prodotti causa rotture e/o mancanze, le stesse verranno imputate ed addebitate al Vettore in misura pari all'addebito che MIL riceverà dal cliente.
- L. Entro 48 ore dalla data di avvenuta consegna, il Vettore dovrà inviare la scansione del documento di trasporto firmato all'Ufficio Operativo di MIL.



irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del D.P.R. 309/1990, dall'art. 291-quater del D.P.R. 43/1973 e dall'art. 260 del D.lgs. 152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione ad una organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione Europea;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale, nonché all'art. 2635 del codice civile;
 - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - e) delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del D.lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.lgs. 4 marzo 2014, n. 24;
 - g) false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile
 - h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- ii) la non sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del



medesimo decreto; al riguardo dichiara che l'impresa:

riportare solo l'opzione corretta

-è iscritta nella "white list" istituita presso la competente Prefettura ai sensi del D.P.C.M 18.4.2013 (GURI n. 164 del 15.7.2013), come modificato dal D.P.C.M. 24.11.2016 pubblicato sulla GURI n. .25 del 31-1-2017

ovvero

-ha fatto istanza di rinnovo/aggiornamento dell'iscrizione presso la "white list" istituita presso la competente Prefettura ai sensi del D.P.C.M 18.4.2013 (GURI n. 164 del 15.7.2013), come modificato dal D.P.C.M. 24.11.2016 pubblicato sulla GURI n. .25 del 31-1-2017

ovvero

-ha fatto richiesta di iscrizione presso la white list" istituita presso la competente Prefettura ai sensi del D.P.C.M 18.4.2013 (GURI n. 164 del 15.7.2013), come modificato dal D.P.C.M. 24.11.2016 pubblicato sulla GURI n. .25 del 31-1-2017, ed al riguardo in caso di aggiudicazione, alleggerà, al fine delle prescritte verifiche, la autocertificazione circa i familiari conviventi dei soggetti di cui all'art. 85 del D. lgs. 159/2011 e s.m.i. ovvero la diversa necessaria documentazione che sarà richiesta da Codesta Società

ovvero

-non ha fatto richiesta di iscrizione presso la "white list" istituita presso la competente Prefettura ai sensi del D.P.C.M 18.4.2013 (GURI n. 164 del 15.7.2013), come modificato dal D.P.C.M. 24.11.2016 pubblicato sulla GURI n. 25 del 31-1-2017, in quanto non rientrante nel novero delle attività c.d "sensibili" al rischio di infiltrazione, già indicate dall'art. 1 c. 53 L. n. 190/2012 ed al riguardo in caso di aggiudicazione, alleggerà, al fine delle prescritte verifiche, la autocertificazione circa i familiari conviventi dei soggetti di cui all'art. 85 del D. lgs. 159/2011 e s.m.i. ovvero la diversa necessaria documentazione che sarà richiesta da Codesta Società

ovvero

-è in possesso del "rating di legalità" rilasciato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi dell'articolo 5-ter del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, così come modificato dall'art. 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62 e della relativa Delibera dell'Autorità del 28 luglio 2020, n. 28361 (G.U. del 19 ottobre 2020, n. 259),



impegnandosi, in caso di aggiudicazione, a fornire dimostrazione scritta a Codesta Società.

DICHIARA

che i soggetti rilevanti di cui all'art. 12, comma 4, del Regolamento per le Attività Negoziali delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (approvato con D.d.G. n. 278/AD del 24 ottobre 2019) sono i seguenti:

Indicare, per ciascuno dei soggetti ivi previsti

nome..... cognome.....

luogo e data di nascita,

carica sociale:

e per ciascuno di essi viene allegata apposita dichiarazione sostitutiva concernente l'assenza delle cause ostative sopra elencate ad essi riferibili

DICHIARA ALTRESI'

- Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- Di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, nonché agli obblighi di legge in materia ambientale, sociale e del lavoro;
- Di non trovarsi in stato, ovvero nel corso di un procedimento per la dichiarazione di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale;
- Di non essersi reso colpevole – secondo motivata valutazione della Società Procedente in ordine alla permanenza, o meno, del necessario rapporto fiduciario tra Committente e Appaltatore – di gravi illeciti professionali tali da renderne dubbia l'integrità o l'affidabilità;



NONCHE'

1. di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
2. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nello schema di contratto e nei documenti in esso richiamati e/o allo stesso allegati;
3. che le informazioni ricevute consentono l'esatta esecuzione dell'appalto;
4. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, delle condizioni contrattuali, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni. Al riguardo dichiaro di applicare il CCNL _____ *(ovvero: di non applicare alcun CCNL di riferimento tra quelli stipulati dalle OO.SS. e organizzazioni datoriali maggiormente rappresentative)*
5. di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei prodotti e della mano d'opera da impiegare nell'appalto, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione dello stesso;
6. di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione delle prestazioni, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
7. p.m.
8. p.m.
9. p.m.
10. E che i seguenti documenti allegati:
 - (i) Documento comprovante il possesso dei poteri di rappresentanza in capo al soggetto che sottoscrive l'offerta (Certificato CCIAA e/o eventuale procura speciale);

Sono in originale o conformi all'originale.



11. Infine, che il domicilio eletto per le comunicazioni inerenti la presente procedura è [●]
integrare PEC o fax

In fede.

Luogo: _____ data: ____/____/____

(Timbro e firma)

La dichiarazione deve essere accompagnata da fotocopia del documento di riconoscimento del firmatario



i) di non aver subito condanna, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del D.P.R. 309/1990, dall'art. 291-quater del D.P.R. 43/1973 e dall'art. 260 del D.lgs. 152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione ad una organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione Europea;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale, nonché all'art. 2635 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del D.lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.lgs. 4 marzo 2014, n. 24;
- g) false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile
- h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

In fede.



Luogo: _____ data: ___/___/___

(Timbro e firma)

La dichiarazione deve essere accompagnata da fotocopia del documento di riconoscimento del
firmatario



Tariffe a base di gara

Allegato economico confronto competitivo del 12 aprile 2023		
Servizio di trasporto		
DA	A	Tariffa a base gara
Piattaforma di Catania Bicocca	Catania e Prov. (fino a Piedimonte)	250,00 €
Piattaforma di Catania Bicocca	Messina e Prov	430,00 €
Piattaforma di Catania Bicocca	Siracusa	320,00 €
Piattaforma di Catania Bicocca	Ragusa	390,00 €
Piattaforma di Catania Bicocca	Enna	360,00 €
Piattaforma di Catania Bicocca	Caltanissetta	410,00 €
Piattaforma di Catania Bicocca	Agrigento	470,00 €
Piattaforma di Catania Bicocca	Sciacca	580,00 €
Piattaforma di Catania Bicocca	Palermo	540,00 €
Piattaforma di Catania Bicocca	Trapani	700,00 €

Seconda consegna entro 20 km 50,00 €



Schema di offerta economica

Spett.le
Mercitalia Logistics S.p.A.
Piazza della Croce Rossa, 1
00161 Roma

....., lì
.....

Oggetto: invito a presentare offerta per l'affidamento di servizi di trasporto stradale di merce di tipo torbe a bilico completo da/per la piattaforma di proprietà di Mercitalia Logistics di Catania Bicocca (stazione ferroviaria, strada comunale passo cavaliere, 95121, Catania) e destinati ai vivai ed aziende agricole, per un importo complessivo presunto di euro 100.000,00 euro (centomilaeuro/00) IVA esclusa.

La sottoscritta impresa

con sede in.....

via

e con domicilio fiscale in

codice fiscale n.....

con partita IVA n.....

nella persona di



natoa.....

in qualità

.....

- intendendo partecipare in qualità di impresa singola alla procedura di selezione per l'affidamento di servizi di trasporto stradale di cui all'oggetto

DICHIARA/DICHIARANO

di essere disposta/e ad assumere in appalto i servizi di cui in oggetto alle condizioni contenute nella presente Lettera di Invito a presentare offerta, nel Capitolato Tecnico e nelle Condizioni Generali di Contratto e in tutti i documenti in base ai quali è stata indetta la presente procedura.

E offre uno sconto percentuale unico del(.....) sulle tariffe indicate nell'allegato "Tariffe a base di gara".

La/le sottoscritta/e Impresa/e, dichiara/no:

- 1) di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto, di avere esatta conoscenza dei luoghi di svolgimento dei servizi e delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sia sullo svolgimento dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta e di ritenere, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
- 2) di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, delle modalità di esecuzione dell'appalto, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;



- 3) di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'affidamento dei servizi, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
- 4) che utilizzerà, nello svolgimento dell'affidamento, esclusivamente proprio personale dipendente o legato da rapporto di collaborazione;
- 5) l'impegno a non cedere ad altri il contratto ed i crediti da esso derivanti;
- 6) la regolare iscrizione a libro paga del personale adibito alle mansioni richieste, nonché la regolarità nel versamento contributivo al personale dipendente;
- 7) che quanto indicato nell'invito ad offrire, e nei relativi allegati, è sufficiente ad individuare esattamente tutte le prestazioni oggetto dell'affidamento e a consentire l'esatta valutazione delle medesime e dei relativi oneri;
- 8) la presente offerta non impegna in alcun modo Mercitalia Logistics S.p.A., che ha il diritto di sospendere o interrompere – a propria totale discrezione – la procedura di selezione in oggetto in qualsiasi momento e senza alcun obbligo di motivazione, senza per questo che Mercitalia Logistics S.p.A. incorra in alcuna responsabilità né che insorgano a favore dell'offerente pretese di sorta nei confronti della stessa;
- 9) si obbliga/no, inoltre, a mantenere ferma la propria offerta fino al centottantesimo giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.



Firma leggibile del Legale Rappresentante¹

¹L'offerta deve essere sottoscritta, da ciascuno dei soggetti ivi indicati.
L'offerta può essere sottoscritta anche da procuratori dei legali rappresentanti.
L'offerta deve essere accompagnata da fotocopia del documento di riconoscimento del firmatario.



Procedura di accreditamento

COMUNICAZIONE DELLE MODALITA' PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE PUBBLICHE

La seduta pubblica, relativa all'apertura dei plichi pervenuti, è fissata per il giorno 27/04/2023 - alle ore 10:00 presso gli uffici MIL di Bologna Interporto, Bentivoglio (Bo), Blocco 6.1.

Alla seduta pubblica presso gli uffici di Mercitalia Logistics S.p.A., potranno partecipare, per conto di ciascun concorrente al massimo due soggetti individuati esclusivamente fra gli amministratori e i dipendenti della società.

I soggetti partecipanti dovranno presentare apposita delega, rilasciata dal legale rappresentate su carta intestata del concorrente, attestante anche la qualifica rivestita dal delegato all'interno della Società.

Alla delega dovrà essere allegata copia del documento di identità del sottoscrittore.

La delega potrà essere rilasciata anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso dovrà essere allegata la relativa procura. Dette deleghe devono essere presentate con le medesime modalità sopra descritte.

Inoltre, tutte le persone fisiche partecipanti alla seduta pubblica dovranno presentare apposita dichiarazione, rilasciata ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, nella quale attestano che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi tra gli stessi e la Società Mercitalia Logistics S.p.A., nonché altre circostanze in contrasto con norme contenute nel "Codice Etico del Gruppo



Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.”. Alla dichiarazione dovrà essere allegata copia del documento di identità del sottoscrittore.

Ai fini della partecipazione alla seduta pubblica, pertanto i concorrenti offerenti, anche in ottemperanza alle “Norme per l’ingresso dei visitatori nelle sedi del Gruppo FSI”, tassativamente **entro le ore 12,00 del giorno stesso del termine di scadenza per la presentazione delle offerte**, dovranno trasmettere un elenco contenente i nominativi e qualifiche dei partecipanti alla seduta pubblica, corredato di certificato CCIAA in corso di validità, nonché le deleghe e dichiarazioni di cui sopra, alla PEC: butlm@pec.mercitalialogistics.it.

Sarà cura della struttura ricevente informare dell’arrivo dei partecipanti l’Ufficio ricevimento e provvedere altresì, non prima di dieci minuti dell’orario stabilito, ad inviare una persona all’ingresso per accompagnare gli ospiti durante la visita.

Ai fini della partecipazione alla seduta pubblica, non saranno prese in considerazione le comunicazioni pervenute oltre il termine suddetto, incomplete, in contrasto e/o mancanti della documentazione anzidetta.

Non saranno ammessi alla seduta soggetti diversi da quelli anticipatamente comunicati e/o non in possesso della prescritta delega.

Per le sedute pubbliche successive parteciperanno le stesse persone fisiche indicate per la prima; solo in caso di modifiche dovranno, a cura dei concorrenti, essere inviati i documenti e le dichiarazioni sopra richieste. Degli effetti della mancata osservanza delle disposizioni di cui alla presente comunicazione sarà esclusivo responsabile il concorrente.

